

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **DL Renzi: le novità in materia fiscale**

**(DL n. 66 del 24.04.2014)**

### **Premessa**

Con il DL n. 66 del 24.04.2014 il legislatore ha introdotto alcune **novità di carattere fiscale in materia di IRPEF ed IRAP, prevedendo rispettivamente la concessione di un bonus per i lavoratori dipendenti e una riduzione generale dell'aliquota IRAP applicabile in riferimento al 2014.**

Gli effetti positivi di tali novità sono in parte **compensati dall'aumento dell'aliquota d'imposta applicabile al capital gain, che passa dal 20 al 26%, e alla previsione del pagamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni d'impresa prevista dalla legge finanziaria per il 2014.**

Altre novità particolarmente interessanti riguardano **i) l'esenzione IMU per i terreni agricoli montani** (che sarà differenziata a seconda dell'altezza e a seconda che siano posseduti o meno da coltivatori diretti/IAP), **ii) la proroga del periodo di iscrizione a ruolo delle somme per cui è ammessa la compensazione con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.**

### **Novità in materia fiscale**

#### **Bonus di 80 euro mensili per i lavoratori**

Nella prospettiva della **revisione del prelievo fiscale sul lavoro dipendente viene prevista un'agevolazione** (consistente in un credito d'imposta rapportato nel periodo di lavoro nell'anno) **fino a 80 euro mensili per i redditi inferiori a 26.000 euro all'anno.**

Possono beneficiare di tale agevolazione i **lavoratori dipendenti ed i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente, ai collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi ed in riferimento ai lavori socialmente utili.**

Non possono beneficiare dell'agevolazione, invece, coloro che ricevono **redditi da pensione e gli incapienti** (salvo in particolari situazioni).

Il credito, a seconda della soglia di reddito posseduta, spetta entro i seguenti limiti:

- nel limite **di 80 euro al mese, per complessivi 640 euro all'anno, per i lavoratori con reddito tra gli 8.000 euro e i 24.000 euro;**
- se il reddito è **superiore a 24.000 ma inferiore a 26.000** il bonus è pari a:

$$640 \text{ euro} * (26.000 - \text{reddito complessivo}) / 2.000$$

- se il reddito è **superiore a 26.000 non aspetta alcun bonus.**

Il credito viene **riconosciuto automaticamente dal sostituto d'imposta** (senza la presentazione di alcuna richiesta/domanda) a partire dalle **retribuzioni erogate successivamente al 24.04.2014.**

#### SCHEMA RIASSUNTIVO

<b>A chi spetta</b>	Lavoratori dipendenti.
	Soggetti che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente.
	Redditi da lavori socialmente utili.
	collaborazioni a progetto, collaborazioni coordinate e continuative.
<b>A chi non spetta</b>	Soggetti incapienti (se il soggetto risulta incapiente per effetto dell'applicazione della detrazione sul lavoro dipendente).

<b>Il beneficio</b>	<b>Reddito maggiore a 8.000, inferiore a 24.000</b>	80 euro al mese.
	<b>Reddito da 24.000 fino a 26.000</b>	il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
	<b>Reddito superiore a 26.000 euro</b>	Nessuna agevolazione.

**IMU e terreni montani**

Per effetto di una modifica alle esenzioni in materia di **IMU**, **l'esenzione prevista per i terreni agricoli che ricadono in zone montane o collinari viene concessa a seconda dell'altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti/IAP o altri soggetti.**

**Rivalutazione dei beni d'impresa**

Il DL n. 66/2014 prevede una novità in materia di **rivalutazione dei beni d'impresa**, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nella **legge di stabilità per il 2014 e concernente i beni d'impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013, nonché per l'affrancamento della riserva di rivalutazione.**

Viene stabilito che **i versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.** Non viene pertanto concessa la **ripartizione del versamento in tre rate annuali.**

**Bonifici esteri – abrogazione ritenuta**

Vengono **abrogate** le disposizioni che prevedevano **l'assoggettamento a ritenuta / imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria** da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione, nonché le disposizioni che prevedevano **l'applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall'estero** (bonifici esteri), introdotta dalla Legge n. 97/2013.

**Tassazione rendite**

**A partire dal 01.07.2014** vengono **umentate le imposte sulle rendite finanziarie e sui capital gain.** Sono interessati dall'intervento, in particolare,

## **finanziarie e capital gain**

le somme previste dall'articolo 44 TUIR (ovvero interessi, premi ed altri proventi) e dall'art. 67 comma 1 lettera da c-bis) a c-quinques) TUIR (ovvero ai redditi diversi).

Per effetto di tali modifiche **gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate verranno assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 26%, in luogo dell'aliquota del 20** (che rimane applicabile solamente fino al prossimo 30.06.2014).

Viene prevista, inoltre, l'integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale **i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non "black list" vanno computati nella misura del 48,08% dell'ammontare realizzato.**

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi possono essere **dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al:**

- **48,08%** del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;
- **76,92%** del loro ammontare se realizzati dall'1.1.2012 al 30.6.2014.

## **Versamenti e servizi telematici**

Secondo quanto stabilito dal DL n. 66/2014 **i versamenti delle imposte e dei contributi a partire dal prossimo 01.10.2014 deve essere effettuato utilizzando esclusivamente:**

- i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per i cosiddetti modelli **F24 a zero;**
- i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione qualora siano state effettuate compensazioni e il modello **F24 presenti un saldo da versare;**
- i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione per i modelli **F24 di importo superiore a 1.000 euro.**

Le novità si applicano anche in riferimento ai contribuenti privi di partita IVA: **la presentazione cartacea del modello F24, di fatto, è consentita solamente nell'ipotesi di importi fino a 1.000 euro.**

## **Riduzione**

Viene prevista, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al

**dell'aliquota  
IRAP**

31.12.2013 la **riduzione dell'aliquota IRAP**. Per effetto della modifica **le aliquote applicabili per il 2014 sono le seguenti:**

<b>ALIQUOTA IRAP 2014</b>	
<b>Ipotesi</b>	<b>Aliquota</b>
Generalità dei soggetti	3,5% (vecchia aliquota 3,9%)
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	3,8% (vecchia aliquota 4,2%)
Banche ed enti e società finanziari	4,2% (vecchia aliquota 4,65%)
Imprese di assicurazione	5,3% (vecchia aliquota 5,9%)
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi	1,7% (vecchia aliquota 1,9%)

Si deve segnalare, inoltre, **che è stata ridotta la capacità di intervento delle Regioni sulle aliquote**. Per effetto della modifica apportata dal DL **le regioni potranno modificare le aliquote solamente dello 0,92%**.

**Acconto IRAP  
2014**

Ai fini della **determinazione dell'acconto IRAP 2014**, in caso di utilizzo del **metodo previsionale** va applicata l'aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole).

**Produzione  
energia pulita**

Secondo quanto previsto dal DL in commento, **a partire dal 2014 il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte di imprenditori agricoli (utilizzo di biomasse per la produzione di biogas) che costituiscono attività agricole connesse**, finora qualificato come agrario, va determinato applicando il **coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA**.

**Compensazione  
dei crediti nei**

In riferimento alla **compensazione dei crediti verso la PA** vengono previste **due principali modifiche:**

**confronti della PA**

- le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti della PA, possono **compensare le somme "da accertamento tributario" dovute relativamente ad alcuni istituti definitivi della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso** (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) **utilizzando i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti ancorché maturati successivamente al 31.12.2012;**
- è differito dal **31.12.2012 al 30.09.2013** il termine entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA per somministrazioni, forniture e appalti.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.* Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**